



Repubblica Italiana Regione Siciliana
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Gruppi V-VI-IX - Bilancio

Palermo, 12 gennaio 2001

Prot. n. 1016

OGGETTO: L.R. 33/2000 - Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001.
L.R. 34/2000 - Norme per la gestione del bilancio della Regione per l'anno 2001.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

AL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

AI GRUPPI DI LAVORO DEL
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

ALL' AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA
REGIONE SICILIANA

AL BANCO DI SICILIA S.p.A.
- Unità Crediti Enti ed Amministrazione
Gruppo Servizi di Cassa e Tesoreria
Linea di lavoro Cassa Regionale
- Servizio Sistemi Informativi
e Telecomunicazioni (S.S.I.T.)

e, p. c.

ALLA CORTE DEI CONTI

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA
REGIONE SICILIANA

LORO SEDI

1. – Esercizio provvisorio

L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, pubblicata nella G.U.R.S., n. 63 del 30 dicembre 2000, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 fino al 28 febbraio 2001, sulla base del disegno di legge presentato all'Assemblea Regionale Siciliana dal Governo

il 31 ottobre 2000 (d.d.l. n.1167) e delle successive tre note di variazioni (disegni di legge n.1195, n.1200 e n.1202).

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, durante la gestione dell'esercizio provvisorio possono essere assunti impegni e disposti pagamenti fino ad un massimo di due dodicesimi dello stanziamento di ciascun capitolo, risultante dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2001 presentato all'A.R.S., come integrato dalle predette note di variazioni.

E' consentito superare il suddetto limite, con riguardo a ciascun capitolo, soltanto per le spese fisse ed obbligatorie nonché per le spese derivanti da obbligazioni contrattualmente assunte negli esercizi 2000 e precedenti.

Il citato articolo 6 della legge regionale 47/77 non pone invece alcun limite per i pagamenti in conto residui (ma per quanto si dirà in seguito, un limite viene posto dal bilancio di cassa).

Con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - riforma della dirigenza regionale - sono stati individuati i nuovi livelli di responsabilità nella gestione delle entrate e delle spese della Regione, per cui la struttura del bilancio regionale è stata modificata secondo la nuova organizzazione amministrativa prevista da detta legge: per ogni dipartimento o ufficio equiparato è stata istituita una apposita rubrica del bilancio.

Il bilancio della Regione per l'esercizio 2001 è quindi articolato per amministrazioni, rubriche (dipartimenti ed uffici equiparati), titoli e categorie, con riguardo sia alle entrate che alle spese; il capitolo continua a svolgere la funzione di unità elementare di entrata e di spesa come previsto dall'articolo 5 della l. r. 47/77.

I capitoli relativi alle spese di funzionamento, ivi compresi quelli che nel bilancio 2000 erano assegnati esclusivamente alla Presidenza della Regione, nonché quelli relativi agli oneri per il personale in servizio, sono stati inseriti nelle pertinenti rubriche delle varie amministrazioni. Rimangono alla Presidenza i capitoli relativi al personale in quiescenza e al trattamento di fine rapporto che continuano pertanto ad essere gestiti dal competente dipartimento, come più diffusamente si dirà in seguito.

Inoltre, tutti i capitoli del bilancio sono stati codificati secondo il nuovo schema di classificazione economica "SEC 95" in base alle indicazioni tecniche contenute nella circolare del Ministero del Tesoro n. 43 del 31 gennaio 2000; detto schema risulta già adottato nel bilancio dello Stato sin dal decorso anno 2000.

L'articolo 2 della legge regionale in esame riporta l'elenco di alcuni capitoli degli assessorati agricoltura, industria, lavori pubblici, beni culturali, territorio e turismo per i quali non è consentito, per le motivazioni che saranno successivamente chiarite, assumere impegni e disporre pagamenti in conto competenza.

Per detti capitoli è però consentito disporre pagamenti in conto residui ed assumere impegni e disporre pagamenti per le somme perente reiscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 47/77.

Per completezza si riporta di seguito l'elenco dei capitoli interessati dalla norma in esame:

- Assessorato regionale Agricoltura e Foreste - capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
- Assessorato regionale Industria – capitoli: 642401, 642402, 645604;
- Assessorato regionale Lavori Pubblici – capitoli: 672008, 672009, 672013;

- Assessorato regionale BB.CC. e P.I. – capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401;
- Assessorato regionale Territorio ed Ambiente – capitoli 842005, 842009, 842010, 846402, 846403;
- Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti – capitolo 872002.

2. - Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali.

Le norme approvate con gli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, tendono a garantire che l'avvio della gestione del bilancio 2001 – la cui struttura è informata al nuovo modello organizzativo previsto dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – avvenga senza disfunzioni o sovrapposizioni.

In particolare, l'art. 1 riguarda la gestione unificata delle spese per il personale e strumentali, mentre l'art. 2 si occupa della continuità della gestione.

Il primo punto sarà trattato in questo paragrafo e il secondo nel paragrafo successivo.

Considerato che l'art. 2, comma 2, della L.R. 10/2000 dispone che ai “dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” e che l'art. 4 della stessa legge prevede l'articolazione dell'amministrazione regionale in dipartimenti come da tabella A allegata alla legge medesima, in fase di elaborazione del bilancio per il corrente anno, come già detto, si è provveduto alla riallocazione di tutti i capitoli di entrata e di spesa in rubriche intestate ai vari dipartimenti ed uffici equiparati delle varie amministrazioni.

In particolare, ciascun dipartimento o struttura equiparata è stato dotato dei necessari capitoli di spesa per la gestione del personale e per il funzionamento degli uffici.

Di norma, ciascun dipartimento o struttura equiparata provvederà alla gestione di dette spese mediante propri uffici; il comma 1 dell'art. 1 consente, tuttavia, al fine di contenere i costi e di evitare duplicazioni di strutture, che la gestione di dette spese possa essere svolta da un unico ufficio o struttura di servizio comune, ferme restando la titolarità della gestione delle spese secondo le norme in vigore e l'imputazione delle stesse ai pertinenti capitoli delle rubriche (dipartimenti) cui si riferiscono.

La valutazione dell'opportunità di istituire un unico ufficio per la gestione delle spese in argomento spetta al competente assessore che ne disporrà con proprio decreto da emanarsi di concerto con l'assessore per il bilancio e le finanze (comma 2).

Ciascun responsabile del dipartimento o ufficio equiparato (es. Gabinetto) avrà cura di fornire all'ufficio di gestione unificata, qualora istituito, tutti gli elementi necessari affinché detto ufficio possa disporre l'esecuzione delle spese e la conseguente imputazione ai pertinenti capitoli (comma 3).

Secondo la nuova struttura organizzativa e di bilancio, tutti gli adempimenti inerenti la corresponsione del trattamento economico principale ed accessorio al personale inquadrato negli uffici di Gabinetto e negli uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore, o che comunque prestino servizio presso detti uffici (es. agenti tecnici), saranno curati dagli uffici medesimi i quali possono avvalersi, ove ritenuto opportuno, della struttura di gestione unificata prevista dalla norma in esame (es. ufficio personale del I dipartimento).

Analogamente, i compensi e le altre indennità da corrispondere al Presidente e agli Assessori del ramo saranno erogati direttamente dalle Amministrazioni (Rubrica Gabinetto, ecc.) cui i medesimi sono preposti, con possibilità, anche in questo caso, di avvalersi della struttura di gestione unificata.

Il competente Ufficio della Presidenza della Regione, che ha finora provveduto alla erogazione dei compensi al Presidente e agli Assessori, avrà cura di fornire alle singole Amministrazioni regionali le opportune istruzioni per la liquidazione dei compensi medesimi.

Gli uffici del personale delle amministrazioni i cui dipendenti risultano inquadrati presso uffici di Gabinetto di altre amministrazioni, avranno cura di trasmettere agli uffici di Gabinetto medesimi gli elementi necessari per la liquidazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale interessato ivi inquadrato o comunque ivi in servizio. Indicazioni specifiche e più puntuali al riguardo potranno essere dettate, ove necessario, dal competente dipartimento della Presidenza della Regione.

Anche il personale in posizione di comando presso uffici centrali e periferici della Regione sarà amministrato dalle amministrazioni presso cui presta servizio.

Gli uffici del personale delle amministrazioni di appartenenza avranno cura di trasmettere alle amministrazioni "utilizzatrici" le situazioni partitarie ed ogni altro elemento utile per l'erogazione degli stipendi e di ogni altra competenza.

Al fine di evitare possibili ritardi nell'erogazione delle spese in favore del personale comandato le nuove disposizioni potranno trovare applicazione a decorrere dal prossimo mese di febbraio.

Nulla viene innovato con riferimento all'attuale sistema di gestione delle spese riguardanti il personale comandato presso Amministrazioni ed Enti diversi dall'Amministrazione regionale.

Anche per il personale comandato si rinvia ad eventuali più puntuali istruzioni che potranno essere emanate dal competente dipartimento della Presidenza della Regione, qualora ritenute necessarie o comunque opportune.

Come prima accennato, la gestione dei capitoli relativi al personale in quiescenza e al trattamento di fine rapporto continua ad essere effettuata dal competente dipartimento della Presidenza della Regione; infatti, i capitoli per pensioni e assegni vitalizi, indennità di buonuscita, indennità una tantum in luogo di pensione, ecc. risultano inseriti esclusivamente nella pertinente rubrica della Presidenza della Regione.

3. - Continuità di gestione.

L'art. 2 della legge in esame mira a disciplinare la delicata fase di transizione da un sistema accentrato di gestione delle spese per acquisto di beni e servizi (adottato fino all'anno 2000) ad un sistema decentrato per dipartimento, in linea con il nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione e con il nuovo ordinamento della dirigenza delineati dalla L.R. 10/2000.

Poiché non era certamente ipotizzabile alcuna interruzione nella fornitura di beni e servizi per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, la norma in esame ha opportunamente previsto che tutti i contratti in essere, o anche in corso di stipulazione, alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2000) mantenessero la validità fino alla loro naturale scadenza.

Ciò significa pertanto che per quanto concerne in particolare i contratti di fornitura di beni e servizi (mobili e arredi, cancelleria e stampati, macchine ed attrezzature di ufficio, utenze acqua, luce, gas, telefoni, ecc.) stipulati dai competenti uffici della Presidenza o da altri uffici da questa delegati o comunque autorizzati (o in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della legge) gli stessi continuano ad espletare tutti i loro effetti giuridici e le relative spese continuano a gravare sui pertinenti capitoli dell'apposita rubrica della Presidenza fino alla scadenza dei contratti medesimi.

Inoltre, fino a quando i vari dipartimenti o uffici equiparati non avvieranno autonoma attività contrattuale con imputazione delle spese ai pertinenti capitoli della rispettiva rubrica, sulla scorta delle indicazioni che a tal fine è opportuno siano fornite dal competente dipartimento della Presidenza della Regione, quest'ultimo avrà cura di svolgere le competenze in materia di pertinenza dei predetti dipartimenti ed uffici, imputando le relative spese ai capitoli iscritti nella rubrica del medesimo dipartimento della Presidenza.

Ciò consentirà di avviare gradualmente il passaggio dalla gestione accentrata alla gestione decentrata delle spese in questione.

E' ovvio che eventuali diverse esigenze finanziarie interessanti i capitoli delle spese correnti di amministrazione in argomento potranno essere valutate da questo assessorato procedendo, ove necessario, alle occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Il comma 2 dell'art. 2 in esame non necessita di particolari chiarimenti; tuttavia per completezza si forniscono alcune utili precisazioni ai fini dell'uniforme applicazione.

Ai sensi di tale norma sarà cura dei responsabili dei dipartimenti o uffici equiparati di più amministrazioni allocati nello stesso edificio individuare i servizi comuni (ascensori, autoclave, riscaldamento, ecc..) e concordare l'attribuzione delle relative competenze gestionali.

E' opportuno precisare che, una volta individuato ed attribuito il servizio comune, la relativa spesa graverà per intero sul capitolo del dipartimento il cui responsabile si è fatto carico della gestione.

E' ovvio che tale criterio non risponde alla esigenza di individuare i costi di pertinenza di ciascun dipartimento, la cui disciplina esula dalle finalità della presente circolare.

4. – Gestione dei residui

Il comma 3 dell'art. 2 in esame riguarda la gestione dei residui e delle spese ricadenti negli anni 2001 e seguenti in base ad atti di impegno definiti negli anni precedenti (es. limiti poliennali di impegno, assenti per impegni di spesa di parte corrente, ecc.); al riguardo si forniscono alcune utili precisazioni ai fini dell'uniforme applicazione.

La struttura del nuovo bilancio per dipartimenti ha comportato l'esigenza, fra l'altro, di rivedere la numerazione dei capitoli (quelli di spesa passano da cinque a sei cifre), di suddividere alcuni capitoli del 2000 in due o più capitoli del 2001 o di accorpare in un unico capitolo del 2001 uno o più capitoli del 2000.

Con riferimento a tale novità, mentre nessun problema si pone per i residui del 2000 vigenti su un determinato capitolo e che transitano interamente ed univocamente su un capitolo corrispondente del 2001, anche se diverso nella numerazione, per gli altri due casi è opportuno fornire qualche chiarimento.

Per quei capitoli del 2000 che sono stati accorpati in un unico capitolo del 2001, i residui transitano tutti nel nuovo capitolo, sempre che l'accorpamento riguardi la stessa amministrazione e lo stesso centro gestore (in alcuni capitoli del bilancio sono a volte indicati in parentesi gli ex capitoli, anche parziali, di riferimento del 2000; tali indicazioni non sono da intendere nel senso che gli eventuali residui dei capitoli di riferimento transitano necessariamente nel nuovo capitolo del 2001, bensì come mero riferimento alla tipologia di spesa).

Potrebbe però verificarsi il caso che taluni di essi originino da impegni riportanti lo stesso numero; in tal caso sarà cura del sistema informativo di questo dipartimento individuare con apposito codice i capitoli da cui promanano gli impegni stessi.

Per i capitoli del 2000 che sono stati invece suddivisi in due o più capitoli del 2001, i residui di provenienza non vengono scissi tra detti nuovi capitoli, ma vengono interamente trasferiti solo sul capitolo assegnato al dipartimento che nel precedente esercizio 2000 gestiva il capitolo dal quale detti residui derivano.

Tale trasferimento permane fino alla totale estinzione del residuo; qualora il residuo dovesse essere eliminato per perenzione amministrativa e successivamente riscritto in bilancio, la riscrittura sarà effettuata sempre sul medesimo capitolo che nel 2001 ha accolto il residuo.


Analogo ragionamento vale per gli impegni poliennali (limiti di impegno e assensi ex art. 11, sesto comma, della l.r. 47/77) assunti su un capitolo del 2000 che per esigenze di bilancio è stato ripartito in due o più capitoli del 2001.

Alcuni esempi chiariranno meglio i casi sopra illustrati.


a) corrispondenza biunivoca capitoli 2000/2001



b) 2 capitoli 2000 accorpati in 1 capitolo 2001 (stessa amministrazione e stesso centro gestore)



c) 1 capitolo 2000 suddiviso in n capitoli 2001



Infine il comma 4 della norma in esame, al fine di agevolare il raffronto dei dati di bilancio del 2001 con quelli dell'esercizio precedente, prevede l'elaborazione di una tabella di raccordo fra i capitoli di bilancio del 2000 con quelli del 2001 e viceversa, da approvarsi con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

5. - Bilancio di previsione di cassa

L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dispone che fino a quando non saranno emanate nuove norme in materia di contabilità, è fatto obbligo di allegare al bilancio di competenza della Regione un bilancio di previsione di cassa articolato per amministrazioni, rubriche, titoli e categorie, con riguardo sia alle entrate che alle spese, e con separata indicazione degli aggregati relativi agli interventi comunitari e connessi cofinanziamenti statali e regionali.

Rispetto al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, il bilancio di previsione di cassa per l'esercizio 2001 presenta un grado di maggiore analiticità, in quanto le previsioni sono formulate a livello delle singole categorie.

Le previsioni di cassa di ciascuna categoria di spesa costituiscono altresì il limite per le autorizzazioni di pagamento; esse cioè rappresentano l'ammontare massimo entro cui devono essere contenuti i titoli di spesa (mandati, OO.AA., ruoli di spesa) che saranno emessi con imputazione ai capitoli ricompresi nella categoria interessata.

I soggetti preposti alla gestione delle spese dovranno quindi avere cura di inoltrare alle competenti ragionerie centrali i titoli di spesa entro i limiti previsti per ciascun aggregato elementare (categoria) del bilancio di cassa.

Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato, i pagamenti, tanto in conto competenza che in conto residui, sono disposti di norma per importi complessivamente non superiori ad un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio.

In regime di esercizio provvisorio, e quindi per l'attuale periodo di gennaio e febbraio 2001, è necessario altresì che i pagamenti da effettuare in conto competenza, salve le eccezioni evidenziate al paragrafo 1, siano contenuti nel limite dei due dodicesimi del relativo stanziamento (di competenza)

Notizie in ordine alla verifica dei limiti di cassa e del livello di utilizzo degli stessi potranno essere richieste alle ragionerie centrali competenti.

Poiché le aperture di credito costituiscono utilizzo del plafond di cassa nella misura dell'intero importo emesso (e non dei pagamenti effettivamente disposti dai funzionari delegati), si invitano le amministrazioni ad astenersi dall'emettere ordini di accredito per importi superiori a quelli effettivamente necessari per i pagamenti da effettuarsi nel corso dell'anno, ottemperando così al disposto dall'art. 11 della L.R. 2/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale modo di procedere, oltre ad essere conforme alla legge, è sicuramente più rispondente alle esigenze delle singole amministrazioni in quanto consente di non immobilizzare inutilmente risorse presso taluni funzionari delegati a discapito delle esigenze di pagamenti diretti (mandati) o di pagamenti da parte di altri funzionari delegati.

Si raccomanda inoltre di evitare di emettere titoli di spesa da estinguersi mediante accreditamenti nei conti correnti di tesoreria unica regionale (enti locali ed altri enti ed aziende regionali) in misura superiore alle concrete possibilità di utilizzo da parte dei destinatari o comunque in misura superiore alle possibilità di pagamento da parte della tesoreria regionale; in altre parole non è utile emettere titoli di spesa a favore di

soggetti pubblici i cui conti di tesoreria regionale presentano adeguate disponibilità, poiché così operando si ottiene il solo effetto di ridurre il proprio “plafond” di cassa disponibile.

In definitiva, una accorta programmazione dei flussi di cassa consente di non pregiudicare la correttezza dei pagamenti negli ultimi mesi dell’esercizio e di non determinare quindi conseguenze spiacevoli per gli utenti.

Nella parte spesa del bilancio di previsione di cassa è inserito, altresì, un fondo di riserva di cassa utilizzabile (con decreti di variazione dell’Assessore per il bilancio e le finanze) per il pagamento dei residui perenti riprodotti in bilancio e per l’eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità sopravvenute e non prevedibili al momento della formulazione del “budget”.

Le eventuali variazioni testé citate vanno effettuate su proposta del Capo dell’Amministrazione interessata da inoltrare ai gruppi bilancio per il tramite della competente ragioneria centrale che esprimerà il proprio parere.

Eventuali variazioni compensative fra aggregati appartenenti alla stessa rubrica (dipartimento) potranno essere proposte dai competenti dirigenti generali (o direttori regionali), mentre quelli interessanti più rubriche della stessa amministrazione non potranno che essere proposte dal Capo dell’Amministrazione.

Tutte le variazioni sopra descritte saranno effettuate con decreti dell’Assessore per il bilancio e le finanze ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 3 della L.R. 34/2000.

6. - Norme per la semplificazione delle procedure di spesa relative al POR 2000-2006.

Con l’art. 4 della legge 30 dicembre 2000, n.34 il legislatore, considerata l’importanza strategica e finanziaria degli interventi comunitari riconducibili al POR 2000/2006, ha disposto una ulteriore semplificazione delle procedure di spesa mediante la sostituzione dell’art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8.

Il primo comma del novato articolo 39 stabilisce che i finanziamenti dell’Unione Europea ed i relativi cofinanziamenti statali e regionali confluiscono in un apposito “fondo” allocato nell’amministrazione bilancio e finanze del bilancio della Regione.

Da ciò deriva che tutti gli interventi relativi al POR sono considerati fondi "vincolati", compreso il cofinanziamento regionale; anche detto cofinanziamento è pertanto soggetto al disposto di cui all’art. 12, ultimo comma, della L.R. 47/77 (riproduzione di economie).

In ottemperanza alla norma in argomento, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 - assessorato regionale bilancio e finanze - dipartimento bilancio e tesoro, con nota di variazione presentata dal Governo all’Assemblea regionale, è stato istituito il capitolo di spesa 613916 relativo al predetto “fondo” destinato ad accogliere sia le risorse comunitarie e nazionali che quelle regionali.

Dalle disposizioni del secondo comma del citato articolo discende che le somme occorrenti saranno trasferite (con decreti dell’Assessore per il bilancio e le finanze) dal fondo predetto ai relativi capitoli operativi (misure), secondo le indicazioni del Complemento di programmazione e su proposta dell’Autorità di gestione (Presidenza della Regione – dipartimento programmazione), previa verifica dell’effettiva attivazione della spesa.

Per le misure relative all’assistenza tecnica, le variazioni di bilancio potranno effettuarsi in base al Programma Operativo Regionale (POR) così come approvato dall’Unione Europea.

Non è superfluo sottolineare come l'attuazione di questo comma è strettamente legata ad una fattiva collaborazione dei vari rami dell'amministrazione ed allo stretto raccordo tra i responsabili dell'attuazione delle singole misure e l'Autorità di gestione.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il comma 4 prevede la possibilità di trasferire al "fondo" le eventuali economie e disponibilità non utilizzate accertate sui capitoli operativi ai fini della successiva riallocazione ad altri capitoli concernenti lo stesso od altri interventi.

Tali variazioni saranno effettuate con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze su proposta dell'Autorità di gestione e sentiti i responsabili delle misure.

La nuova struttura realizzata per capitoli unici che accolgono le tre fonti di finanziamento e l'esigenza di un attento monitoraggio finanziario al quale partecipa l'assessorato bilancio e finanze mediante gli uffici del dipartimento bilancio e tesoro (comma 6), impongono, per il POR, la necessità di un apposito sistema di codificazione, integrativo di quello già esistente in bilancio.

Detto sistema, in fase di definizione, prevede che per ogni titolo di spesa relativo al POR dovrà essere indicato il codice relativo alla misura e all'eventuale sottomisura. Seguiranno più puntuali indicazioni non appena detto sistema verrà definito.

Infine il settimo comma prevede che a decorrere dall'esercizio 2001 lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure del POR può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed ampliare il parco progetti ammissibili a rendicontazione.

Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 individua alcuni interventi regionali coerenti con il POR che concorrono a determinare la quota di partecipazione regionale.

Poiché le relative risorse sono però ancora allocate nei capitoli di spesa originari, al fine di non compromettere la copertura finanziaria degli interventi di cofinanziamento, il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre n. 33, inibisce la facoltà di assumere impegni e di effettuare pagamenti in conto competenza su detti capitoli individuati dalla norma medesima (l'elenco di detti capitoli è stato riportato al precedente paragrafo 1).

Su tali capitoli resta la possibilità di disporre pagamenti in conto residui e di predisporre le eventuali reinscrizioni delle somme perente, assumendo i relativi impegni ed effettuando i conseguenti pagamenti.

E' auspicabile, inoltre, per consentire una immediata attivazione del programma, nella considerazione che l'art. 30 del regolamento CE 1260/99 prevede come termine iniziale per l'ammissibilità delle spese la data di presentazione all'UE della domanda di intervento (6 ottobre 1999), che vengano rendicontate le spese coerenti effettuate su capitoli regionali a decorrere dalla stessa data.

Con note a parte saranno trasmessi (per la parte di competenza di ciascuna amministrazione):

- a) il testo del bilancio di competenza integrato con le “note di variazioni”;
- b) il bilancio di previsione di cassa;
- c) la tabella di raccordo dei capitoli 2000/2001 e viceversa;
- d) la tabella dei “capitoli aggiunti” per la gestione dei residui.

I predetti documenti saranno inoltre resi disponibili nel sito internet della Regione (www.regione.sicilia.it)

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

I Dirigenti Coordinatori

(Gr. V – V. Callari)

(Gr. VI - V. Emanuele)

(Gr. IX – D. Pergolizzi)

Il Direttore Regionale

F.to (Giovanni Sapienza)

L'ASSESSORE

F.to (On.le dott. N. Nicolosi)